

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1438 del 21/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR DUEMILA DI FERRETTI PASQUALE & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura a polvere di manufatti metallici e relativi pretrattamenti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1489 del 21/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR DUEMILA DI FERRETTI PASQUALE & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura a polvere di manufatti metallici e relativi pretrattamenti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/09/2022, acquisita al Prot. Com.le 23407 del 27/09/2022 e da Arpae PG/2022/159661 del 29/07/2022, da **COLOR DUEMILA DI FERRETTI PASQUALE & C S.A.S.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura a polvere di manufatti metallici e relativi pretrattamenti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con nota Prot. Com.le 26450 del 28/10/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/178426, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 30/11/2022 con nota Prot. Com.le n. 29597, acquisita da Arpae al PG/2022/197500 del 01/12/2022, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone, così come richiesto dalla Ditta con nota del 28/11/2022, concedeva alla Ditta proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che in data 27/12/2022 ed in data 15/02/2023, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prott. Com.li 31955 e 4090 e da Arpae ai PG/2022/213545 del 29/12/2022 e PG/2023/28690 del 16/02/2023;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 5242 del 28/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/35580, il Comune di Savignano di Rubicone ha comunicato la presa d'atto favorevole di tale documentazione;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 21/03/2023;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COLOR DUEMILA DI FERRETTI PASQUALE & C. S.A.S.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 prot. n. 91096/09 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a COLOR DUEMILA;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COLOR DUEMILA DI FERRETTI PASQUALE & C S.A.S.** (C.F./P.IVA 02087280406) con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, per lo **stabilimento di verniciatura a polvere di manufatti metallici e relativi pretrattamenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza,

conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 prot. n. 91096/09 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto vengono richieste, relativamente alle emissioni in atmosfera, le modifiche di seguito riportate:

- ☐ eliminazione dell'impianto di granigliatura e relativa emissione E12;
- ☐ con riferimento al tunnel di pretrattamento esistente di cui alle emissioni esistenti E3 e E4, allungamento del tunnel senza modifiche alla quantità e alla qualità delle emissioni;
- ☐ installazione di un nuovo tunnel di pretrattamento per parti metalliche di grandi dimensioni, da cui le nuove emissioni E17 "Tunnel di lavaggio" e E18 "Bruciatore sgrassaggio (300 kW, a metano)";
- ☐ installazione di un secondo forno per l'asciugatura dei pezzi di grandi dimensioni dotato di generatore di calore autonomo, da cui le nuove emissioni E19 "Scambiatore forno asciugatura (330 kW, a metano)" e E20 "Forno asciugatura";
- ☐ installazione di una nuova cabina di verniciatura a polvere per parti di grandi dimensioni in sostituzione di una delle due esistenti, precisamente quella collegata alla emissione E13 - la nuova cabina sarà comunque collegata al medesimo punti di emissione E13 e avrà il medesimo impianto di abbattimento della precedente (filtro a maniche);
- ☐ uno dei due forni di polimerizzazione esistenti sarà spostato e con esso le relative emissioni E15 e E16, senza ulteriori modifiche.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- ☐ l'autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 prot. n. 91096/09 ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, tenuto conto pertanto che la stessa ha validità fino al 22/09/2024 e considerato che il rilascio di AUA comporterà un nuovo periodo di validità di quindici anni, si ritiene che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di rinnovo con istruttoria estesa all'intero stabilimento;

- pretrattamento pezzi con fosfosgrassante e successiva asciugatura:
 - ★ *tunnel di lavaggio esistente di cui alle emissioni già autorizzate E3, E5, E6, forno di asciugatura esistente di cui alla emissione autorizzata E8* - nella precedente istruttoria di cui alla autorizzazione n. 492 del 22/09/2009, tale attività era stata ricompresa al punto 4.13.26 "FOSFATAZIONE" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite per l'inquinante "Fosfati (espressi come PO_4^{3-})" pari a 5 mg/Nmc. Tale valore limite era stato attribuito alla sola emissione E3, mentre per quanto riguarda le altre emissioni si era convenuto con l'indicazione della ditta circa il fatto che si trattasse di solo vapore acqueo, considerato che le ultime fasi all'interno del tunnel sono i risciacqui con acqua e la captazione di E5 è posizionata sulla uscita del tunnel, e che il forno di cui alle emissioni E6 ed E8 è adibito alla asciugatura di pezzi che sono stati più volte risciacquati con acqua. Successivamente al rilascio della succitata autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 è stata pubblicata la D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che, all'Allegato 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi", prende in considerazione l'attività svolta dalla ditta e fissa un valore limite in emissione per l'inquinante "Fosfati (espressi come PO_4^{3-})" pari a 5 mg/Nmc, coincidente quindi con il limite attribuito dai criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. di cui sopra. Tenuto conto di quanto detto, considerato che la modifica del tunnel di lavaggio non comporterà la modifica della attività e delle emissioni, si ritiene di confermare le condizioni di cui alla precedente autorizzazione n. 492 del 22/09/2009;
 - ★ *tunnel di lavaggio di nuova installazione di cui alla nuova emissione E17, forno di asciugatura di nuova installazione di cui alla nuova emissione E20*;
Anche in questo impianto saranno utilizzati gli stessi prodotti (fosfosgrassante, additivi) in uso nell'impianto esistente. Per quanto riguarda l'emissione E17, tenuto conto che i pezzi vengono inseriti ed estratti da un unico lato e che la captazione è posta su questo unico passaggio, si ritiene di fissare un valore limite in emissione per l'inquinante "Fosfati (espressi come PO_4^{3-})" pari a 5 mg/Nmc, mentre per l'emissione E20 si ritiene di non indicare inquinanti in emissione, per le motivazioni sopra riportate per E6 ed E8. Trattandosi di due nuove emissioni, E17 ed E20 dovranno essere messe a regime, nel caso di E17 dovranno essere effettuati i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime e successivamente i con una periodicità almeno annuale;
- applicazione vernici a polvere:
 - ★ *cabina di verniciatura esistente di cui alla emissione già autorizzata E14* - nella precedente istruttoria di cui alla autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 era stato attribuito un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "Materiale particolato", previsto al punto 4.13.39 "APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, il cui monitoraggio annuale era sostituito dalla ispezione con frequenza almeno mensile dell'impianto di abbattimento (filtro a maniche dotato di pressostato differenziale), e relativa annotazione su registro vidimato, in conformità a quanto previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1. Rispetto a tali valutazioni, tenuto conto che l'emissione non è sottoposta a modifiche, occorre considerare quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, ovvero anche l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa all'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo rispetto al valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopracitato. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc La Ditta dovrà effettuare un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo, successivamente si conferma l'esenzione dal monitoraggio annuale di cui alla DGR 960/99 punto 8.1, alle medesime condizioni della precedente autorizzazione;
 - ★ *cabina di verniciatura di nuova installazione di cui alla nuova emissione E13* - la nuova cabina di verniciatura avrà in dotazione il medesimo impianto di abbattimento (filtro a maniche con pressostato differenziale) della cabina di verniciatura dismessa. Anche in questo caso sono valide le valutazioni sopra esposte per la cabina esistente di cui alla

emissione E14, trattandosi di una nuova emissione dovranno essere effettuati i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime, successivamente il monitoraggio annuale sarà sostituito dalla ispezione con frequenza almeno mensile dell'impianto di abbattimento e relativa annotazione su registro vidimato, in conformità a quanto previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1;

□ forni di polimerizzazione:

- ★ *forno di polimerizzazione esistente di cui alle emissioni già autorizzate E9 e E10, forno di polimerizzazione esistente di cui alla emissione autorizzata E16* - nella precedente istruttoria di cui alla autorizzazione n. 492 del 22/09/2009, tale attività era stata ricompresa al punto 4.13.40 "POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite per l'inquinante "Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)" pari a 50 mg/Nmc. Rispetto a tale valutazione, tenuto conto che le emissioni non sono sottoposte a modifiche, occorre considerare quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, ovvero anche l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa all'Allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce lo stesso valore limite del succitato punto 4.13.40, ovvero 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". Si confermano, pertanto, le condizioni di cui alla precedente autorizzazione n. 492 del 22/09/2009;

□ impianti termici ad uso produttivo:

★ bruciatori esistenti:

- *G1 vasca fosfatazione (0,345 MW, a metano)*
- *G2 forno asciugatura (0,29 MW, a metano)*
- *G3 forno polimerizzazione (0,638 MW, a metano)*
- *G4 forno polimerizzazione (0,35 MW, a metano)*

★ bruciatori di nuova installazione:

- *G5 impianto lavaggio (0,2 MW, a metano)*
- *G6 forno asciugatura (0,33 MW, a metano)*

nella precedente istruttoria di cui alla autorizzazione n. 492 del 22/09/2009 per i bruciatori esistenti era stata indicata la seguente dicitura: "*Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 comma 14 lettera c), comunque assoggettato al rispetto dei limiti di emissione indicati all'Allegato I Parte III punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi", visto quanto previsto all'art. 271 comma 1 del citato decreto*". Il comma 14 lettera c) dell'art. 269 così recitava: "*impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW*". Successivamente il D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, ha apportato modifiche al D.lgs. 152/06, in particolare ha soppresso il comma 14 dell'art. 269, riformulando il quadro normativo relativo agli impianti termici, come di seguito indicato:

- le soglie di potenza termica sotto alle quali un impianto di combustione non è sottoposto ad autorizzazione sono state riportate nell'Allegato IV "Impianti e attività in deroga" Parte I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06;
- in particolare, gli impianti di combustione alimentati a metano o GPL sono stati inseriti al punto dd), che così recitava: "*dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW*";
- l'art. 272 comma 1, che tuttora ha funzione di riferimento normativo per quanto riguarda l'esenzione dalla autorizzazione, è stato a sua volta modificato, in particolare è stato aggiunto un capoverso che recita "*Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco*".

Il D.lgs. 183/17 ha ulteriormente modificato la lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., abbassando la soglia da 3 MW a 1 MW.

Da quanto sopra detto, considerato che la somma delle potenze termiche nominali degli impianti termici, sia esistenti che di nuova installazione, è superiore alla soglia indicata alla

lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW, ne deriva che gli stessi e relative emissioni sono soggetti ad autorizzazione. Per quanto concerne l'attribuzione dei valori limite, considerato che singolarmente nessuno di questi impianti termici ha potenza termica nominale superiore ad 1 MW, alle emissioni in esame si applicano i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito ai monitoraggi per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e smi;

- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle due cabine di applicazione vernicia a polvere di cui alle emissioni E13 e E14, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive:
 - ★ gli impianti di abbattimento installati sulle due cabine di applicazione vernici a polvere di cui alle emissioni E13 e E14 (filtri a maniche) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta all'interno della documentazione integrativa presentata in data 27/12/2021 assunta al prot. n. PG/2022/213545, ovvero che nel ciclo produttivo non sono presenti sostanze che rientrano nelle disposizioni del comma 7bis, art. 271.

Il Comune di Savignano sul Rubicone, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 492 del 22/09/2009 prot. n. 91096/09, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/09/22 P.G.N. 23407, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di verniciatura a polvere di manufatti metallici e relativi pretrattamenti **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – ESPULSIONE VAPORI ZONA D'ENTRATA STADIO DI FOSFATAZIONE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H_3PO_4) 5 mg/Nmc

EMISSIONE E4 – FUMI SCAMBIATORE CALORE VASCA DI FOSFATAZIONE (0,345 MW, a metano)

Portata massima	720	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 – ESPULSIONE ARIA ASPIRAZIONE VAPORI ZONA USCITA DEL TUNNEL

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Vapore acqueo

EMISSIONE E6 – ESPULSIONE ARIA CAPP A DISPOSTA BOCCA FORNO DI ASCIUGATURA

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Vapore acqueo

EMISSIONE E7 – FUMI SCAMBIATORE CALORE FORNO DI ASCIUGATURA (0,29 MW, a metano)

Portata massima	360	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E8 – ESPULSIONE ARIA CAPP A DISPOSTA BOCCA FORNO DI ASCIUGATURA

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Vapore acqueo

EMISSIONE E9 – ESPULSIONE ARIA CAPPА DISPOSTA BOCCA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E10 – ESPULSIONE ARIA SATURA FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E11 – FUMI SCAMBIATORE CALORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (0,638 MW a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E13 – ESPULSIONE ARIA CABINA APPLICAZIONE POLVERI

EMISSIONE E14 – ESPULSIONE ARIA CABINA APPLICAZIONE POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	3	mg/Nmc
------------------------	---	--------

EMISSIONE E15 – FUMI SCAMBIATORE CALORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (0,35 Mw a metano)

EMISSIONE E18 – FUMI SCAMBIATORE CALORE LAVAGGIO (0,2 MW, a metano)

EMISSIONE E19 – FUMI SCAMBIATORE CALORE TUNNEL ASCIUGATURA (0,33 MW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16 – ESPULSIONE ARIA SATURA FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E17 – VAPORI TUNNEL LAVAGGIO

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H ₃ PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E20 – ESPULSIONE ARIA SATURA TUNNEL ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Vapore acqueo

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E17, E18, E19 ed E20, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13 e E17**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa

(PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione E14, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo per il parametro "Polveri totali". Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E9, E10, E16 e E17** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E13 e E14** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione esistente E14** e sulla **nuova emissione E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E13 e E14**, come richiesto al precedente punto 7;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione esistente E14** e sulla **nuova emissione E13**, così come richiesto al precedente punto 8.
10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di

stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano

dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.